



SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITÀ

15-19 MAGGIO 2023



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO


GIANLUCA PISCHEDDA



**SETTIMANA
DELLA
SOSTENIBILITÀ**
15-19 MAGGIO 2023



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso



- Relatore: **Frédérique RIES** (RE);
- Relatori ombra:
 - ❖ Massimiliano SALINI (PPE)
 - ❖ Delara BURKHARDT (S&D)
 - ❖ Grace O'SULLIVAN (Verdi)
 - ❖ Silvia SARDONE (ID)
 - ❖ Pietro FIOCCHI (ECR)
 - ❖ Joao PIMENTA LOPES (The Left)


- Progetto di rapporto: 4 Maggio 2023
- Emendamenti: 10 Maggio 2023 alle 11.00
- votazione: 20 – 21 settembre 2023.

+


ITRE

IMCO


- Commissione ITRE:
 - ❖ Patrizia TOIA (S&D), relatrice
- Commissione IMCO:
 - ❖ Virginie JORON (ID), relatrice
- Commissione AGRI:
 - ❖ Salvatore DE MEO (PPE), relatore
 - ❖ Achille VARIATI (S&D), relatore ombra
 - ❖ Rosanna CONTE (ID), relatrice ombra



CLUSTER DI DISCUSSIONE

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1. Requisiti di sostenibilità</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Definizione di imballaggio (art. 3, paragrafi 1 e 5 e Allegato I) b. Sostanze presenti negli imballaggi (art. 5) c. Imballaggi riciclabili (art. 6, Allegato II) d. Contenuto riciclato (art. 7) e. Imballaggi compostabili (art. 8, Allegato III) <p>2. Etichettatura (Capitolo III)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Etichettatura degli imballaggi (art. 11) b. Etichettatura dei contenitori per rifiuti (art. 12) <p>3. Riutilizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Imballaggi riutilizzabili (art 10, 23) b. Riutilizzo e ricarica (art 24-28, 45, Allegato VI) <p>4. Riduzione dei rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Riduzione al minimo degli imballaggi e restrizioni sugli | <ul style="list-style-type: none"> imballaggi eccessivi (art 9, 21, Allegato IV) b. Restrizione dei formati di imballaggio (art 22, Allegato V) c. Obiettivi di prevenzione dei rifiuti e riduzione delle buste di plastica (art 38, 29) <p>5. Disposizioni generali, compresa la base giuridica (art 1, 2, 4)</p> <p>6. Gestione dei rifiuti di imballaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Piano di gestione dei rifiuti e disposizioni generali (art 35-37) b. Responsabilità estesa del produttore (art 39-42, Allegato IX) c. Sistema di restituzione dei depositi e raccolta dei rifiuti (art 43-44, Allegato X) d. Riciclaggio (art 46-48, Allegato XI) e. Rendicontazione (art 50-51, Allegato XII) <p>7. Appalti pubblici Verdi (Capitolo IX (art 57))</p> <p>8. Altri obblighi degli operatori economici (art 13-20, 49)</p> | <p>9. Conformità (Capitolo VI, Allegati VII-VIII)</p> <p>10. Procedure di salvaguardia (Capitolo VIII)</p> <p>11. Capitoli finali (Capitoli X-XII, Allegato XIII)</p> |
|---|--|--|



Principali disposizioni critiche:

- Art. 6: Imballaggi riciclabili;
- Art. 7: Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica;
- Art.8: Imballaggi in bioplastica compostabile e rinnovabile;
- Art. 22: Restrizione all'uso di determinati formati di imballaggio;
- Artt. 23, 24 e 45: I sistemi per il riutilizzo degli imballaggi;
- Art. 26: Gli obiettivi di riutilizzo e ricarica;
- Art. 44: Sistemi di deposito e di restituzione.

Da attenzione anche:

- Art. 9: Riduzione al minimo degli imballaggi;
- Art. 21: Obbligo in materia di imballaggio eccessivo.

Articolo 6

- Stabilisce che tutti gli imballaggi siano riciclabili.
- Definisce le condizioni da soddisfare per considerare un imballaggio riciclabile:
 - (a) è **progettato per essere riciclato**;
 - (b) è oggetto di raccolta differenziata efficace ed efficiente
 - (c) è smistato in flussi di rifiuti definiti senza compromettere la riciclabilità di altri;
 - (d) sia riciclato in materie prime secondarie di buona qualità;
 - (e) **sia riciclato su larga scala.**

Normativa secondaria

- criteri di progettazione per il riciclaggio;
- classi di prestazioni di riciclaggio;
- norme relative alla modulazione dei contributi finanziari dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore;
- metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala;

ART. 7: CONTENUTO RICICLATO MINIMO NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA & ART. 8: IMBALLAGGI IN BIOPLASTICA COMPOSTABILE E RINNOVABILE

7

Articolo 7

- Prescrive che, a partire dal **1° gennaio 2030**:
 - (a) gli imballaggi a contatto con bevande e alimenti in PET contengano almeno il **30% di riciclato** ;
 - (b) Gli imballaggi a contatto con bevande e alimenti in plastiche diverse dal punto precedente contengano almeno il **10% di riciclato**;
 - (c) Le bottiglie in plastica monouso per bevande contengano almeno il **30% di riciclato**;
 - (d) Gli altri imballaggi in plastica non a contatto con bevande e alimenti il **35% di riciclato**.
- Al **2040**, 50% per tutti gli imballaggi sensibili al contatto in plastica; 65% bottiglie in plastica monouso per bevande; 65% altri imballaggi in plastica diversi da quelli sopra.
- Deroga sul contenuto minimo di materiale riciclato in plastica per taluni imballaggi, quali medicinali e dispositivi medici, e dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Articolo 8

Prescrive che entro 24 mesi dall'entrata in vigore, gli imballaggi per bustine per tè o cialde per caffè e unità monodose destinata a un sistema per la preparazione di tè o caffè; le etichette adesive (prodotti ortofrutticoli) e le borse di plastica in materiale ultraleggero siano compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

Articolo 22

- Prescrive che gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V;
- Conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.

FORMATO DI IMBALLAGGIO	RESTRIZIONE ALL'USO	ESEMPIO ILLUSTRATIVO
Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione.	Film estensibili, film di plastica termoretraibili
Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi	Imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
Plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso	Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande.	Vassoi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, lamine, scatole
Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione di quelli forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole
Piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi	Per cosmetici e prodotti per l'igiene di meno di 50 ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette

Articolo 23

Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili

Prescrive che gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili **garantiscono l'esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi** che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato VI.

Articolo 24

Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo

Prescrive che gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili **partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo** e garantiscono che i sistemi di riutilizzo in cui sono inclusi gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte A (requisiti per i sistemi di riuso). Se, invece, gli operatori ricondizionano gli imballaggi devono rispettare la parte B di tale allegato (ricondizionamento)

Articolo 45

Riutilizzo e ricarica

Prevede che gli Stati membri **adottino misure per incoraggiare l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti**. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato VI e **possono includere l'uso di sistemi di deposito cauzionale e restituzione**.

Articolo 26

- Prescrive che, a partire dal **1° gennaio 2030**, gli obiettivi di riutilizzo e ricarica si applicheranno ad una grande varietà di imballaggi per alimenti e bevande:
 - a) bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita – 20% (2040, 80%);
 - b) alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato – 10% (2040, 40%);
 - c) bevande alcoliche – 10% (2040, 25%);
 - d) vino – 5% (2040, 15%);
 - e) bevande non alcoliche – 30% (2040, 90%);
- A partire dal **1° gennaio 2030**,
 - a) il 30% (2040, 90%) degli imballaggi per il trasporto sotto forma di palette, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti dovranno essere riutilizzabili.
- 10% (50%, 2040) degli imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari;
- 10% (30%, 2040) degli imballaggi per il trasporto sotto forma di involucri di palette e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su paletta
- 10% (25%, 2040) imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti

Articolo 44

- Prescrive che, entro il **1° gennaio 2029**, gli Stati membri **adottino le misure necessarie** affinché siano istituiti **sistemi di deposito cauzionale e restituzione** per:
 - (a) **bottiglie di plastica monouso** per bevande con una capacità massima di tre litri;
 - (b) **contenitori di metallo monouso** per bevande con una capacità massima di tre litri.
- Uno Stato membro è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se il **tasso di raccolta differenziata è superiore al 90 %** in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro negli anni civili 2026 e 2027.
- Gli Stati membri si adoperano per istituire e mantenere **sistemi di deposito cauzionale e restituzione**, in particolare per le bottiglie in vetro monouso per bevande, i cartoni per bevande e gli imballaggi riutilizzabili.
- Entro il **1° gennaio 2028** gli Stati membri **provvedono affinché tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione**, compresi quelli istituiti a norma del paragrafo 5, **soddisfino i criteri minimi elencati nell'allegato X**.

**Grazie per
l'attenzione!**



**SETTIMANA
DELLA
SOSTENIBILITÀ**

15-19 MAGGIO 2023



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso